

Allegato "B" alle delib. n. 58 del 26/5/13

TABELLA COMPARATIVA MODIFICHE STATUTO

Statuto vigente	Proposte di modifica
<p><b>Articolo 15</b> La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di venti membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio. Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.</p>	<p><b>Articolo 15</b> La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un numero massimo di venti membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio. Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.</p>
<p><b>Articolo 16</b> Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>	<p><b>Articolo 16</b> Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><b>Collegio Sindacale</b> <b>Articolo 25</b> Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.</p>	<p><b>Collegio Sindacale</b> <b>Articolo 25</b> Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, anche</p>

1  
IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.

nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci.

Essi sono rieleggibili.

Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti.

Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.

